

di **Maria Giovanna Trombetta**
Avvocato, Fnovi

INIZIATO L'ITER PARLAMENTARE

È disponibile sul sito del Senato¹ il testo del Ddl Lorenzin approvato dal Governo con le modifiche richieste dalle Regioni. Il provvedimento intitolato «Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della Salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale» dedica il Capo II al tema della riforma degli Ordini delle professioni sanitarie con un intervento di riordino per il riassetto della normativa vigente risalente alla legge istitutiva degli Ordini di cui al Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, allo scopo di rendere il sistema più aderente alle odierne esigenze e assicurarne la funzionalità anche e soprattutto nell'interesse dei cittadini utenti.

In particolare, con l'intervento operato si sostituiranno i primi tre capi del predetto decreto legislativo n. 233 del 1946. Oltre a prevedere che gli Ordini sono costituiti in ogni provincia o città metropolitana (il Ministero della Salute, su proposta delle Federazioni Nazionali, d'intesa con gli Ordini interessati, può disporre che un Ordine abbia per circoscrizione due o più province finitime), il testo dispone che tali enti pubblici non economici sono organi sussidiari dello Stato in quanto tutelano gli interessi pubblici connessi all'esercizio professionale, sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria (non si estendono le norme di contenimento della spesa pubblica), regolamentare e disciplinare e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute. I suddetti organismi sono chiamati a promuovere ed assicurare l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità dell'esercizio professionale, la quali-

IL DDL LORENZIN CAMBIA LE PROCEDURE DISCIPLINARI

Gli Ordini dovranno separare la funzione istruttoria da quella giudicante, per una maggiore garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare.

tà tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale delle professioni, la salvaguardia dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nei codici deontologici al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva.

Tra i compiti assegnati agli Ordini figurano la tenuta e la pubblicità degli albi delle rispettive professioni e la verifica del possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale, la valutazione delle attività di formazione continua, il rafforzamento dei Codici



Deontologici, la trasparenza della comunicazione, l'istituzione di specifici organi disciplinari e la definizione di idonee procedure a garanzia dell'autonomia e terzietà del giudizio disciplinare, separando la funzione istruttoria da quella giudicante in particolare attraverso la costituzione di appositi uffici istruttori di Albo cui partecipa, oltre agli iscritti all'uopo sorteggiati, anche un rappresentante estraneo alle professioni medesime, nominato dal Ministro della Salute. Ma vediamo un po' più da vicino le novità introdotte sui meccanismi disciplinari con il riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie in commento.

Gli Ordini dovranno separare, nell'esercizio della funzione disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante per una maggiore garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare.

A tal fine specifici uffici istruttori di Albo dovranno essere costituiti in ogni Regione. Saranno composti da

un numero compreso tra cinque e undici iscritti sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari della corrispettiva professione, garantendo così la rappresentanza di tutti gli Ordini. Alle attività parteciperà anche un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della Salute.

Gli Uffici istruttori, attivatisi sulla base di esposti o su richiesta del presidente della competente commissione disciplinare, o d'ufficio, compiranno gli atti preordinati all'instaurazione del procedimento disciplinare, sottoponendo all'organo giudicante la documentazione acquisita e le motivazioni per il proscioglimento o per l'apertura del procedimento disciplinare, formulando in questo caso il profilo di addebito.

I componenti degli uffici istruttori non potranno partecipare ai procedimenti relativi agli iscritti al proprio Albo di appartenenza.

La norma, dopo aver novellato il decreto legislativo n. 233 del 1946, det-

ta quindi disposizioni transitorie per gli Ordini e i relativi organi in carica all'entrata in vigore della legge, stabilendo la loro permanenza in carica fino alla scadenza del proprio mandato e rinviando per le modalità del successivo rinnovo alle disposizioni come modificate dal presente articolo, nonché ai regolamenti attuativi da adottarsi con decreto del Ministro della Salute, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

Il Ddl dispone, altresì, che i Consigli Nazionali delle Federazioni Nazionali provvedano ad approvare i relativi Statuti per definirne l'organizzazione e il funzionamento. La norma prevede infine l'abrogazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 233 del 1946 incompatibili con le modifiche apportate, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti attuativi e statuti. ■

¹www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/43994_testi.htm

